

Torino 18 maggio 2007

1° Congresso delle Professioni Intellettuali del Piemonte

Ordini e Collegi a tutela della Collettività

Relazione redatta dal Comitato scientifico dell'area giuridico economico-amministrativa
"I rapporti del Professionista con il pubblico ed il segreto professionale".

Relatore Dott. Aldo Milanese

Il Professionista iscritto ad uno degli Albi regolamentati ha l'obbligo di comportarsi con buona fede, correttezza e lealtà nella sua attività, nei rapporti con i colleghi e con i suoi assistiti. Tale obbligo è sancito dai regolamenti interni ad ogni professione e cioè dal Codice deontologico.

Il **Codice deontologico** infatti è il complesso di norme che i Professionisti iscritti negli Ordini professionali si sono dati per disciplinare i rapporti tra gli iscritti e i rapporti degli iscritti con l'utente e con l'Ordine o il Collegio di appartenenza.

Per quanto riguarda i rapporti con il cliente assumono particolare rilevanza le norme relative alle modalità di assunzione ed espletamento dell'incarico professionale.

In primo piano c'è il rapporto fiduciario tra il professionista ed il suo assistito e la tutela di quest'ultimo sotto vari profili, tra cui assume particolare rilievo il dovere di competenza, cioè il dovere che il Professionista ha di accettare l'incarico solo nel caso in cui sia in grado di svolgerlo.

L'Ordine professionale, attraverso lo strumento della formazione continua e controllata dell'iscritto, pone quest'ultimo nelle condizioni migliori per assicurare agli utenti una prestazione di adeguata qualità.

Nel caso in cui venga a conoscenza di una inadeguatezza nello svolgimento di un incarico professionale, l'Ordine professionale interviene con gli strumenti disciplinari previsti dall'Ordinamento, con l'obiettivo di mantenere alta la fiducia del cittadino nei confronti di chi esercita la professione.

Per quanto riguarda il tema del segreto professionale, il cittadino che si rivolge ad un professionista iscritto ad un Albo regolamentato può contare su alcune tutele previste dalla legge, che garantiscono la segretezza delle notizie di cui il Professionista venga a conoscenza per motivi collegati al suo incarico.

I Codici deontologici prevedono inoltre che il professionista iscritto ad un Albo Professionale, oltre a rispettare il segreto relativo alle attività svolte in relazione al mandato ricevuto, sia tenuto ad osservare un atteggiamento di estremo riserbo anche in relazione alle notizie che riguardano la sfera **personale** del cliente o di coloro che sono

a lui legati da vincoli familiari ed economici. Questo principio va al di là anche di quanto previsto dalla normativa sulla privacy, da poco introdotta nel nostro ordinamento, poiché si tratta di un comportamento caratterizzante da sempre l'attività del professionista iscritto ad Albi e Collegi professionali. Il professionista deve inoltre vigilare che anche i suoi collaboratori ed i suoi dipendenti siano a conoscenza e rispettino gli obblighi del segreto e della riservatezza professionale, che anch'essi sono tenuti ad osservare.

Si tratta di garanzie che vengono assicurate al cliente solo dall'appartenenza del suo professionista di fiducia ad un Ordine o ad un Collegio professionale, che provvedono a controllare l'osservanza di tali norme di comportamento da parte dei loro iscritti, intervenendo nei casi di violazione con opportune sanzioni disciplinari.

Se – finalmente - nella direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente il riconoscimento delle qualifiche professionali n. 36/2005/CE, recepita nell'ordinamento interno nazionale con la Comunitaria 2006 e' comparsa una precisa definizione di professione intellettuale nell'ambito del diritto comunitario, intesa quale **“professione esercitata da una persona che, sulla base di qualifiche professionali specifiche, fornisce a titolo personale, sotto la propria responsabilita', prestazioni intellettuali in modo autonomo nell'interesse del mandante e della collettività”** con i conseguenti stringenti obblighi deontologici che cio' comporta, **e' evidente che tale tipo di attivita', dovendo – come si è precisato - essere esercitata principalmente nell'interesse del mandante e della collettività', non puo' venire assoggettata a quel regime concorrenziale puro** che puo' essere applicato in modo legittimo alle attivita' imprenditoriali, ritenute sostanzialmente diverse, oramai anche a livello comunitario, dalle professioni, come si è visto poco sopra, anche se il legislatore italiano mostra spesso di dimenticarsene.

Se i principi deontologici che vincolano i professionisti impongono loro (con assoggettamento - in difetto - a provvedimenti sanzionatori che possono arrivare sino all'espulsione dal ceto professionale, con impossibilita' di esercitare la relativa attivita') **il basilare rispetto degli interessi dei clienti da anteporre ai propri e se il percorso per giungere all'abilitazione all'esercizio di una professione di interesse generale prevede un corso di studi piu' lungo ed un periodo di indispensabile tirocinio,** anch'esso ritenuto conforme dalle normative comunitarie, **questa situazione di handicap deve essere in qualche modo considerata,** nella valutazione complessiva del problema.

Sono queste alcune delle ragioni per le quali si ritiene che le prestazioni tipiche degli iscritti agli Albi debbano essere in qualche modo salvaguardate e non

“appiattite” su criteri di malintesa assimilazione di condizioni di esercizio dell’attività professionale profondamente diverse, atteso che si tratta di situazioni in relazione alle quali si verificano quelle asimmetrie informative, a cui l’autorità Antitrust ha fatto ampio riferimento nei suoi pareri, concludendo l’indagine conoscitiva sugli Ordini e Collegi Professionali, promossa sin dal 1994.

Qualsiasi altra attività imprenditoriale o professionale non regolamentata, salve le sanzioni accessorie interdittive, in ipotesi di più gravi violazioni individuabili nel comportamento del soggetto, tali da comportare la sottoposizione a procedimento penale, non prevede quale conseguenza di prestazioni scorrette il divieto dell’esercizio dell’attività nell’ambito della quale la prestazione scorretta è stata resa : per i professionisti intellettuali regolamentati questo invece si verifica, anche all’infuori di violazioni di carattere penale.

Quanto alla formazione, ancor prima del susseguirsi di bozze di provvedimenti di riforma delle professioni cui abbiamo assistito nel corso degli ultimi anni e che hanno focalizzato l’attenzione sul problema della formazione continua, già molti ordini e collegi di tutte le aree (e per quanto concerne quella giuridico- contabile, si vedano i dottori commercialisti, i consulenti del lavoro ed i ragionieri, a titolo puramente esemplificativo) avevano provveduto all’adozione di meccanismi di verifica cartolare della formazione continua, cui peraltro la stragrande maggioranza dei professionisti intellettuali già provvedeva volontariamente, al fine di adeguare la propria preparazione professionale alla mutevolezza degli scenari e dei quadri normativi.

Quanto espresso nella presente relazione sembra davvero in piena sintonia con il titolo del nostro Congresso e l’auspicio che si può fare è che la *Politica* tenga davvero conto degli interessi della collettività, salvaguardando il prezioso patrimonio delle Professioni intellettuali regolamentate, che rappresentano un mondo che può e deve essere intelligentemente modernizzato, ma che già oggi, con il suo insieme di regole e di attività, garantisce al cittadino ed alle imprese prestazioni professionali adeguate, che, senza preconcetti o prospettive distorte, potranno essere rese ancora più idonee a rispondere alle richieste della clientela.